


Copia USO INTERNO



PROVINCIA DI TREVISO



Atto TOAREF

Settore T Ambiente/Pianificazione Territoriale

Servizio AU Ecologia e ambiente

U.O. 0030 Rifiuti e Cave

Ufficio TSUS Uff. Controllo Suolo e Sottosuolo

C.d.R. 0023 Ecologia ed Ambiente

Autorizzazione impianto

N. Reg. Decr. 457/2009 Data 4/08/2009

N. Protocollo 82873/2009 2

Oggetto: Ditta T.ER.R.A. S.r.l- Comune Paese


D.D.P. 404/2008 del 04.06.2008 e ss.mm.ii.

Integrazione codice CER 10 13 11.

D.lgs 152/06 - L.R. 3/2000

IL DIRIGENTE

RICHIAMATO il D.D.P. 404/2008 del 04.06.2008, come integrato dal D.D.P. 651/2008 del 23.09.2008, con cui la ditta T.ER.R.A. S.r.l. (C.F.02392410268), con sede legale in comune di Paese, via Baldrocco 80, è autorizzata, ai sensi dell'art 210 e degli art 270 e 271 del D.Lgs. 152/06, alla gestione dell'impianto di recupero di rifiuti speciali non pericolosi inerti sito nel comune di Paese, nell'area indicata nella tavola A del 02.03.2006 e catastalmente individuato al foglio n. 23, mappali 36p, 156p e 157p;



PROVINCIA DI TREVISO


VISTA la nota del 03.06.2009, assunta la protocollo n. 68307 del 23.06.2009, con cui la ditta chiede di integrare l'autorizzazione di cui all'art. 1 del presente atto con l'introduzione del rifiuto 10 13 11 "rifiuti della produzione di materiali compositi a base di cemento, diversi da quelli di cui alle voci 10 13 09 e 10 13 10";

VISTO l'avvio del procedimento del 01.07.2009, prot. n. 70770;

VISTA la nota del 10.07.2009, assunta al prot. n. 75603 del 14.07.2009, con cui la ditta T.ER.R.A. S.r.l., chiarisce che l'introduzione del nuovo codice CER non comporterà la modifica dei quantitativi trattabili presso l'impianto;

VISTA la relazione istruttoria del del 16.07.2009 dalla quale si evince che il rifiuto richiesto, codice CER 10 13 11, è compatibile con i rifiuti autorizzati dal D.D.P. 404/2008 nonché con le operazioni di recupero attualmente autorizzate presso l'impianto;

CONSIDERATO inoltre che le MPS prodotte dal trattamento del suddetto rifiuto Codice CER 10 13 11 sono compatibili con quelle prodotte presso l'impianto derivanti dal trattamento della tipologia di rifiuti individuati dalla lettera B,



PROVINCIA DI TREVISO

art.2 del D.D.P. 404/2008;

VISTO il verbale dell'incontro istruttorio del
30.07.2009;

RITENUTO che l'integrazione di tale codice senza
apportare modifiche ai quantitativi di rifiuti
trattabili all'impianto sia da considerarsi
modifica non sostanziale ai sensi dell'art. 26,
comma 6 della L.R. 3/2000;

RITENUTO pertanto di poter concedere l'integrazione
dell'autorizzazione D.D.P.404/2008 e ss.mm.ii. con
l'inserimento del nuovo codice CER 10 13 11
"rifiuti della produzione di materiali compositi a
base di cemento, diversi da quelli di cui alle voci
10 13 09 e 10 13 10" assoggettando lo stesso alle
prescrizioni individuate per la tipologia di
rifiuti indicati dalla lettera B di cui all'art. 2
del D.D.P. 404/2008;

VISTI il D.Lgs 152/06 e la L.R. 3/2000;

VISTO il D.M 05.02.1998 e ss.mm.ii;

VISTA la L.241/1990 e ss.mm.ii.;

VISTI il D.Lgs 267/2000 e il Regolamento
Provinciale di Organizzazione;

DECRETA

ART.1 - La ditta T.ER.R.A. S.r.l. (C.F.
02392410268), con sede legale in comune di Paese,



PROVINCIA DI TREVISO

via Baldrocco 80, è autorizzata, ai sensi dell'art. 210 e degli art 270 e 271 del D.Lgs. 152/06, alla gestione dell'impianto di recupero di rifiuti speciali non pericolosi inerti sito nel comune di Paese, è autorizzata a ricevere e recuperare il CER 10 13 11 "rifiuti della produzione di materiali compositi a base di cemento, diversi da quelli di cui alle voci 10 13 09 e 10 13 10" nell'impianto individuato nella tavola A del 02.03.2006 e catastalmente individuato al foglio n. 23, mappali 36p, 156p e 157p con D.D.P. n. 404/2008 del D.D.P. 404/2008 del 04.06.2008, come integrato dal D.D.P. 651/2008 del 23.09.2008.

ART.2 - Il nuovo codice CER 10 13 11, integra la tipologia di rifiuti individuata dalla lettera B dell'art. 2 del D.D.P. 404/2008 ed è soggetto a tutte le prescrizioni di cui al D.D.P. 404/2008 inerenti tale tipologia di rifiuto.

ART.3 - Rimane valido quant'altro disposto con il citato D.D.P. 404/2008 del 04.06.2008, come integrato dal D.D.P. 651/2008 del 23.09.2008. Il presente provvedimento è accordato restando comunque salvi gli eventuali diritti di terzi nonché l'obbligo di acquisire le autorizzazioni di competenza di altri Enti.

